Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 145

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 19 giugno 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. **1471**.

**Costituzione del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria » di Palermo, ed approvazione dello statuto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro «Trinacria», con sede in Palermo, in data 9 febbraio 1956, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trenta articoli, che, visto e firmato, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1957

GRONCHI

GUI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n.* 112, *foglio n.* 214. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. **1472**.

**Erezione in ente morale della fondazione Convitto allievi delle arti edilizia ed affini.**

N. 1472. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Convitto allievi delle arti edilizia ed affini viene eretta in ente morale, autorizzata ad accettare una donazione ed inoltre viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n.* 112, *foglio n.* 188. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. **589**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 384 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in patologia generale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di perfezionamento in patologia generale*

Art. 385. — Finalità e titoli di ammissione sono quelli di cui agli articoli 292 e 293.

Art. 386. — La durata dell'intero corso di studi è di due anni.

Il numero massimo degli iscritti è di trenta per corso.

Art. 387. — Le materie d'insegnamento sono così distribuite:

1° anno:

Patologia eziologica (cause fisiche, chimiche e biologiche di malattia);

Patologia delle infezioni e immunologia;

Patologia delle infestioni;

Laboratorio di patologia generale.

2° anno:

Patologia sistematica (circolatoria, neuroendocrina, respiratoria, digerente, renale);

Patologia metabolica;

Patologia istologica e oncologica;

Laboratorio di patologia generale.

Art. 388. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) è quello indicato al precedente art. 387, e l'ordine e le modalità degli esami di profitto sono quelli usuali (esami orali, scritti, microscopico, ecc.).

Art. 389. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di perfezionamento in patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n* 112, *foglio n* 195 — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 590.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: « Istituto di diritto comparato » e « Istituto di diritto internazionale ».

L'attuale « Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile » è sdoppiato nei due seguenti:

« Istituto di diritto privato »;

« Istituto di diritto processuale civile ».

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: « diritto e politica penale ».

Art. 42. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di: « Istituto di demografia ».

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti quelli di: « contabilità nazionale » e di « principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche ».

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di: « contabilità nazionale » e di « principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « teorie quantistiche ».

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: « analisi mineralogiche », « geofisica applicata », « giacimenti minerari » e « rilevamento geologico ».

Art. 394. — La denominazione della « scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale » annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è mutata in quella di « endocrinologia e malattie metaboliche ». La scuola ha la durata di tre anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n.* 112, *foglio n* 194. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 591.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Statistica economica;
Diritto della navigazione;
Organizzazione aziendale;
Storia delle dottrine economiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n* 112, *foglio n* 196 — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 592.

**Soppressione dell'Agenzia consolare in Manchester (Gran Bretagna) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località, alle dipendenze del Consolato generale in Liverpool.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Manchester (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Liverpool è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Manchester (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Liverpool.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1958

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno* 1958
*Atti del Governo, registro n* 112, *foglio n* 197 — RELLEVA

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1958.

**Aggregazione del personale salariato giornaliero assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al settore agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato giornaliero assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per la esecuzione di lavori attinenti ai servizi forestali di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1958

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
COLOMBO

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1958.

**Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, riguardante la costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, composto di ventisei articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1958

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GAVA

---

**Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.**

*Costituzione e scopo dell'Istituto*

Art 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n 742, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria

Fanno parte dell Istituto, quali enti partecipanti, lo Stato e le Aziende di credito elencate nel successivo art 3.

Potranno inoltre far parte dell'Istituto altre aziende di credito od enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione, operanti nella provincia di Udine, che siano stati autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dal l'assemblea

L'Istituto ha sede in Udine ed ha durata illimitata.

Art 2.

Scopo dell'Istituto è la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in valore risorse economiche e possibilità di lavoro locali

*Mezzi finanziari e operazioni dell'Istituto*

Art. 3.

Il fondo iniziale di dotazione dell'Istituto è di L 1 340 000 000 ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L 5.000 000 (lire cinquemilioni) ciascuna.

Detto fondo viene conferito come segue:

L. 1 000 000 000 dallo Stato;
L 100 000 000 dalla Cassa di risparmio di Udine;
L. 100 000 000 dalla Banca cattolica del Veneto,
L 80 000 000 dalla Banca del Friuli,
L 30 000 000 dalla Banca popolare cooperativa Udinese,
L. 20 000 000 dalla Banca popolare cooperativa di Pordenone,
L 10 000 000 dalla Cassa San Giuseppe di Pordenone

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite

La cessione delle quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione dell'assemblea, soltanto nell'ambito dei partecipanti.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell assemblea dei partecipanti approvata dall'organo di vigilanza

La quota minima di conferimento e di L 10 000 000

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato, su richiesta del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data dell'invito e in un'unica soluzione

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art 4

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e per tutti gli incombenti accessori, si avvale dell organizzazione degli Istituti di credito partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo.

L'Istituto e rappresentato localmente, in conformità di apposite convenzioni da stipulare, dagli enti partecipanti che abbiano dato l adesione di cui al precedente comma.

Art 5.

L'Istituto provvede alla concessione del credito·

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall organo di vigilanza,

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie,

d) con gli eventuali ulteriori conferimenti statali

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art 18 della legge medesima, nonchè quelle contemplate dalla legge 22 dicembre 1953, n 955

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma

Art 6.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art 5 della legge 22 giugno 1950, n 445, le seguenti operazioni attive

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali,

b) sovvenzioni e sconti cambiari,

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione,

d) operazioni di Tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari;

e) operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art 2762 del Codice civile.

A garanzia delle operazioni di cui al precedente comma, l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare

per i mutui dieci anni,

per le sovvenzioni o sconti cambiari o anticipazioni e prestiti per acquisto macchinari cinque anni;
per le aperture di credito tre anni.
E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Art 7.

Le operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali, nonchè i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime, fruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art 6 della legge 22 giugno 1950, n 445, e successive modificazioni e dall'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n 955.

*Organi dell'Istituto*

Art 8.

Sono organi dell'Istituto:
*a*) l'assemblea dei partecipanti;
*b*) il Consiglio di amministrazione;
*c*) la Giunta esecutiva,
*d*) il presidente;
*e*) il Collegio sindacale,
*f*) il direttore.

*Assemblea*

Art 9

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea

Ogni partecipante può farsi rappresentare all assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potra avere più di una delega

Art 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie

L'assemblea ordinaria e convocata entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 11, commi *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto in quest ultimi due casi l adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto

La convocazione delle assemblee è fatta per mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione, per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art 11.

Spetta all'assemblea:
*a*) di approvare il bilancio dell'Istituto:
*b*) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;
*c*) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;
*d*) determinare il compenso dei sindaci effettivi;
*e*) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nel penultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità,
*f*) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742;
*g*) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

*Consiglio di amministrazione*

Art 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da undici consiglieri, dei quali uno con funzioni di vice presidente.

Il presidente e tre consiglieri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Quattro consiglieri sono nominati dalla Camera di commercio di Udine fra persone residenti nella provincia di Udine

Quattro consiglieri sono nominati dagli Istituti di credito partecipanti costituiti in separata assemblea

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e possono essere confermati

I consiglieri continueranno a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a quando entrino in carica i loro successori

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo i componenti il Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati e durano in carica fino alla scadenza del triennio incominciato

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza da determinarsi da parte dell'assemblea a norma del l'art 11 lettera *c*), per l'intervento alle sedute consiliari cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Udine, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio

Nella separata assemblea di cui al quarto comma del presente articolo, i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute l'assemblea medesima è valida qualunque sia l intervento delle aziende di credito partecipanti e le nomine son fatte a maggioranza delle quote presenti

Art 13

Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario del Consiglio stesso scegliendolo fra il personale dell'Istituto.

Il segretario del Consiglio e pure segretario dell'assemblea e della Giunta esecutiva

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o di impedimento del segretario, ne adempie le funzioni il consigliere piu giovane di eta.

Art 14

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi

Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire per mezzo di raccomandata ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei piu ampi poteri per tutto ciò che non è riservato espressamente all'assemblea

Sono suoi compiti particolari:
*a*) nominare il vice-presidente nonchè i membri della Giunta esecutiva, scegliendoli fra i componenti del Consiglio;
*b*) delegare mansioni di carattere esecutivo ad aziende di credito partecipanti approvando le relative convenzioni;
*c*) determinare i criteri generali per la concessione del credito,

d) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta e firmata dal direttore, da allegarsi agli atti del Consiglio;

f) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

g) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse,

h) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al mediocredito;

i) deliberare sulle transazioni e sulle rinunce di crediti;

l) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea;

m) deliberare sull'alienazione di immobili di proprietà o provenienti da subasta,

n) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto,

o) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto,

p) nominare il direttore e determinarne le condizioni di impiego,

q) nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze dell'Istituto, fissandone e requisiti e attribuzioni,

r) determinare i contratti di lavoro del personale del l'Istituto,

s) su proposta del direttore, e con il consenso delle Aziende di credito partecipanti, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l Istituto dipendenti delle Aziende stesse.

Il Consiglio può demandare determinate attribuzioni, con le facoltà e le limitazioni che esso fisserà, alla Giunta esecutiva Designerà altresì, su proposta del direttore un funzionario dell'Istituto incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di assenza o impedimento

*Giunta esecutiva*

Art 16.

La Giunta esecutiva è composta del presidente e del vice presidente e di altri tre membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, di cui uno prescelto tra quelli nominati dal Ministro per il tesoro, uno tra quelli nominati dalle Aziende di credito partecipanti ed uno tra quelli nominati dalla Camera di commercio di Udine.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento di almeno tre componenti

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. in caso di parità, prevale il voto di chi presiede

La Giunta esecutiva, nei casi di urgenza, potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione; il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti della Giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire, a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso

Nel caso si rendessero vacanti posti elettivi nella Giunta esecutiva, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione.

Art 17.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio,

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza,

c) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere ratifica

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

*Presidente*

Art 18

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire le necessarie procure, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione dei pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art 19

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere di amministrazione più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell impedimento del presidente e del vice presidente

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega » è prova legale dell'esistenza di tale delega

*Collegio sindacale*

Art 20

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Due sindaci effettivi, di cui uno assume la carica di presidente, e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dagli Istituti partecipanti riuniti in separata assemblea con le modalità di cui al precedente art 12

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono presenziare a quelle della Giunta esecutiva

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati

I sindaci continueranno a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a quando entrino in carica i loro successori.

*Direttore*

Art 21

All'Istituto è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 15, paragrafo p), il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del presidente, all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente,

b) riferisce al Consiglio di amministrazione o alla Giunta esecutiva su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere,

c) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni,

d) da parere e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale,

e) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione,

f) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa;

g) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Art. 22.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'Istituto.

*Bilanci Utili. Liquidazione*

Art 23.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno Entro la fine del marzo successivo dovranno essere approvati il bilancio e il conto perdite e profitti e presentati al Collegio sindacale per la verifica.

Art 24.

Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato il 5 % destinato alla riserva ordinaria ai sensi dell'art 2428 del Codice civile, nonchè l'importo occorrente per corrispondere ai partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 5 %, saranno ripartiti nel modo seguente:

il 50 % sarà assegnato al fondo di riserva ordinario,

il 30 % destinato all'istituzione di un fondo di riserva straordinario,

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole industrie della provincia di Udine

Nel caso in cui un esercizio di chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell attribuzione di qualsiasi dividendo ai partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita

Allo scopo del miglior raggiungimento delle finalità di cui all art 1 della legge 31 luglio 1957, n 742, il dividendo di spettanza dello Stato verrà attribuito annualmente ad aumento della partecipazione statale

Art 25

L Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n 375, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n 370, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonche il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione.

Tutte le altre potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell organo di vigilanza

Per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto, valgono le norme del regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazione e integrazioni

Art 26.

L'eventuale liquidazione dell'Istituto e le modalità di essa saranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*. MEDICI

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

**Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Collesalvetti (Livorno).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Collesalvetti:

strada comunale Pallone e Vallino (m. 850, da via Bixio a via Umberto);

via Malenchini e via dei Poggi (m. 500, dalla farmacia Salvadori al ponte sul Tora;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Collesalvetti:

strada comunale Pallone e Vallino (m. 850, da via Bixio a via Umberto);

via Malenchini e via dei Poggi (m. 500, dalla farmacia Salvadori al ponte sul Tora.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958

**Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Saltrio (Varese).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Saltrio:

via Viggiù, via De Vittori, via Cavour, viale Rimembranze e via Elvezia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Saltrio:

via Viggiù, via De Vittori, via Cavour, viale Rimembranze e via Elvezia.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

**Limitazione di velocità su una strada del comune di Monteforte d'Alpone (Verona).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la strada principale del capoluogo del comune di Monteforte d'Alpone, dall'incrocio con la strada Novella fino a m. 180 a monte di piazza Martiri verso Montecchio;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo la strada principale del capoluogo del comune di Monteforte d'Alpone, dall'incrocio con la strada Novella fino a m. 180 a monte di piazza Martiri verso Montecchio.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(3102)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

**Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Carpi (Modena).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Carpi:

via Nicolò Biondo, viale Ludovico Ariosto, corso Manfredo Fanti e corso Cabassi;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del comune di Carpi:

via Nicolò Biondo, viale Ludovico Ariosto, corso Manfredo Fanti e corso Cabassi.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

**Limitazione di velocità su una strada del comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Roma, in frazione Castelletto Po, del comune di Castelletto di Branduzzo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo la via Roma, in frazione Castelletto Po, del comune di Castelletto di Branduzzo.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(3124)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

**Approvazione di una tariffa e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 4 giugno 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

**Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale di fondazione e delle riserve.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967, e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario, approvato con proprio decreto 31 dicembre 1951 e modificato con propri decreti 3 novembre 1952, 13 maggio 1955, 2 dicembre 1955 e 28 gennaio 1958;

Vista la domanda presentata dalla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale di fondazione e delle riserve, alla data del presente decreto.

L'autorizzazione di che al comma precedente non si estende ai futuri aumenti del capitale di fondazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1958

*Il Ministro*: MEDICI

(3107)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.

**Nomina di un membro del Consiglio della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, con la quale la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è stata eretta in ente di diritto pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1955, n. 371, concernente il funzionamento della Cassa medesima e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1956, n. 323860, con il quale è stato ricostituito il Consiglio della suddetta Cassa per il triennio 1956-1958;

Vista la nota 28 aprile 1958, con la quale l'Ufficio italiano cambi, a seguito della nomina del rag. Carlo Alberto Trogolo a direttore dell'Ufficio medesimo, ha designato, in sua sostituzione, il dott. Renato Manna, quale componente del citato Consiglio;

Decretano:

Il dott. Renato Manna è nominato membro del Consiglio della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, in sostituzione del rag. Carlo Alberto Trogolo.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1956-1958 previsto nel citato decreto 4 giugno 1956, n. 323860.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
FOLCHI

(3108)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, in Pisa.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1951, n. 743, col quale è stato eretto in ente morale l'ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il verbale 9 novembre 1957 dell'assemblea dei soci del predetto ente, concernente la designazione, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, in Pisa, è così costituito per un biennio:

*Revisori effettivi*:

Cortese rag. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Mannocci dott. Ugo, designato dall'assemblea dei soci;

Caselli dott. Pietro, designato dall'assemblea dei soci.

*Revisori supplenti*:

Lazzeretti dott. Franco, designato dall'assemblea dei soci;

Vallini rag. Lauro, designato dall'assemblea dei soci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1958

*Il Ministro*: GAVA

(3123)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 20 maggio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Felipe Dumont, Console aggiunto al Consolato di Argentina a Milano.

(2885)

In data 20 maggio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Donna, Vice console onorario di Bolivia a Torino.

(2886)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Con decreto Ministeriale n. 4333/2237, in data 23 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1958 (registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 186) è stata definitivamente determinata in L. 6.941.353 (lire seimilioninovecentoquarantunomilatrecentocinquantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cropani (Catanzaro), della superficie di ettari 145.40.50, nei confronti della ditta CASOLINI Giuseppe fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 31 del 5 febbraio 1958.

(2998)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) della superficie di ettari 143.00.90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 851 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BERLINGIERI Maria fu Pietro, maritata ZINZI, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.454.412,94 (lire duemilioniquattrocentocinquantaquattromilaquattrocentododici e cent. 94), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 22 ottobre 1951.

I dati catastali riportati nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Descrizione catastale dei terreni* (Nuovo catasto)

| Foglio di mappa | Numero di mappa | QUALITÀ DI COLTURA | Classe | Superficie Ha. | Reddito dominicale L. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° *Corpo* | | | |
| 39 | 61 | Bosco alto fusto | I | 4.89.40 | 210,44 |
| 39 | 62 | Bosco alto fusto | I | 3.22.00 | 138,46 |
| 39 | 63 | Seminativo irriguo | II | 2.29.50 | 619,65 |
| 39 | 64 | Seminativo | III | 3.22.00 | 257,60 |
| 39 | 141 | Bosco alto fusto | I | 1.17.40 | 50,48 |
| 39 | 65 | Bosco alto fusto | I | 8.61.70 | 370,53 |
| 39 | 149 | Pascolo | III | 0.32.90 | 3,95 |
| | | 2° *Corpo* | | | |
| 45 | 12 | Bosco alto fusto | II | 0.62.30 | 14,95 |
| 45 | 13 | Bosco alto fusto | I | 12.50.70 | 537,80 |
| 45 | 14 | Seminativo | III | 0.62.20 | 49,76 |
| 45 | 15 | Seminativo | III | 1.16.60 | 93,28 |
| 45 | 16 | Seminativo irriguo | III | 2.61.30 | 548,73 |
| 45 | 22 | Pascolo | II | 0.78.40 | 25,87 |
| 45 | 23 | Seminativo | III | 17.21.70 | 1377,36 |
| 45 | 76 | Seminativo irriguo | III | 1.48.20 | 311,22 |
| 45 | 24 | Bosco alto fusto | I | 1.99.80 | 85,91 |
| 45 | 25 | Bosco alto fusto | I | 9.44.30 | 406,05 |
| 45 | 26 | Bosco alto fusto | I | 3.04.00 | 130,72 |
| 45 | 27 | Seminativo irriguo | II | 1.66.90 | 484,01 |
| 45 | 28 | Seminativo irriguo | III | 0.27.20 | 57,12 |
| 45 | 29 | Seminativo irriguo | III | 1.00.80 | 181,44 |
| 45 | 33 | Bosco alto fusto | I | 11.59.90 | 498,76 |
| 45 | 77 | Pascolo cespugliato | I | 3.81.40 | 152,56 |
| 45 | 34 | Seminativo | III | 2.55.60 | 204,48 |
| 45 | 44 | Seminativo irriguo | II | 6.58.60 | 1909,94 |
| 45 | 64 | Bosco alto fusto | II | 2.97.10 | 71,30 |
| 45 | 65 | Seminativo irriguo | II | 0.87.60 | 254,04 |
| 45 | 67 | Bosco alto fusto | II | 0.46.40 | 11,13 |
| 45 | 32 | Seminativo irriguo | II | 11.88.30 | 3446,07 |
| 45 | 74 | Seminativo | III | 0.49.80 | 39,84 |
| 45 | 75 | Pascolo cespugliato | I | 0.13.20 | 5,28 |
| 45 | 52 | Seminativo irriguo | II | 1.00.70 | 292,03 |
| 45 | 83 | Seminativo irriguo | II | 0.45.60 | 132,24 |
| | | 3° *Corpo* | | | |
| 45 | 40 | Bosco alto fusto | I | 3.06.00 | 131,58 |
| 45 | 80 | Seminativo irriguo | IV | 0.49.60 | 71,92 |
| 45 | 41 | Seminativo | II | 5.87.70 | 646,47 |
| 45 | 43 | Pascolo cespugliato | I | 0.50.20 | 20,08 |
| 45 | 81 | Seminativo | III | 0.64.40 | 51,52 |
| 45 | 42 | Bosco alto fusto | I | 0.66.60 | 28,64 |
| 45 | 54 | Bosco alto fusto | I | 7.82.70 | 336,56 |
| 45 | 55 | Seminativo | III | 2.20.80 | 176,64 |
| 45 | 62 | Seminativo irriguo | III | 0.43.90 | 92,19 |
| 45 | 82 | Seminativo irriguo | III | 0.25.50 | 53,55 |

*Riepilogo generale*

1° Corpo, superficie Ha. 23.74.90
2° Corpo, superficie » 83.31.00
3° Corpo, superficie » 35.95.00

TOTALE SUPERFICIE Ha. 143.00.90

(3001)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Bresso.**

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 24 aprile 1958, n. 718, registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1958, al registro n. 30 Aeronautica, foglio n. 187, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato, alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Bresso, distinte nel nuovo catasto terreni del comune di Bresso e di Cinisello Balsamo come segue:

pag. 310, foglio 3-5, mappa principale 103, superficie da dismettere Ha. 53.64 80;

pag. 310, foglio 3, mappa principale 849, superficie da dismettere Ha. 0 08 94,

pag. 739, foglio 11 12, mappa principale 137, superficie da dismettere Ha. 35 86 00;

pag. 362, foglio 8-11, mappa principale 125, superficie da dismettere Ha. 7 37 10;

pag. 292, foglio 8, mappa principale 1619, superficie da dismettere Ha. 0 26 60;

pag. 292, foglio 8, mappa principale 1647, superficie da dismettere Ha. 0 01 60.

(3033)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Attivazione di servizio fonotelegrafico**

Informasi che il 13 aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Sardagna di Trento.

(3032)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo abbandonato della roggia Mortesina, in comune di Terzo di Aquileia (Udine).**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze in data 27 marzo 1958, n. 691(57), è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona dell'alveo abbandonato della roggia Mortesina, in comune di Terzo Aquileia (Udine), della superficie complessiva di mq. 4342, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 41 con i nuovi mappali 1407/1-B (mq. 3 912) e 1407/1-A (mq. 430) ed indicata nell'estratto di mappa in data 20 ottobre 1954 in scala 1 : 2000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, estratto che parte integrante del decreto stesso.

(2994)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

**Corso dei cambi del 18 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,84 | 624,80 | 624,795 | 624,80 | 624,77 | 624,80 | 624,805 | 624,85 | 624,80 | 624,80 |
| $ Can. | 648,65 | 648,50 | 648,50 | 648,75 | 648,40 | 648,75 | 648,625 | 648,50 | 648,75 | 648,75 |
| Fr. Sv. lib. | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,805 | 145,80 | 145,80 | 145,805 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| Kr. D. | 90,17 | 90,14 | 90,16 | 90,14 | 90,15 | 90,18 | 90,165 | 90,20 | 90,18 | 90,16 |
| Kr. N. | 87,16 | 87,11 | 87,13 | 87,11 | 87,10 | 87,17 | 87,13 | 87,15 | 87,17 | 87,16 |
| Kr. Sv. | 120,56 | 120,48 | 120,48 | 120,49 | 120,55 | 120,57 | 120,50 | 120,55 | 120,57 | 120,57 |
| Fol. | 164,78 | 164,75 | 164,73 | 164,72 | 164,70 | 164,78 | 164,74 | 164,77 | 164,79 | 164,77 |
| Fr. B. | 12,50 | 12,5075 | 12,5125 | 12,50625 | 12,505 | 12,51 | 12,50875 | 12,50 | 12,51 | 12,51 |
| Fr. Fr. | 148,55 | 148,46 | 148,53 | 148,50 | 148,35 | 148,57 | 148,53 | 148,50 | 148,55 | 148,55 |
| Fr. Sv. acc. | 142,56 | 142,53 | 142,48 | 142,525 | 142,50 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,54 | 142,52 |
| Lst. | 1744,28 | 1743,25 | 1743,25 | 1743,125 | 1743 — | 1744,32 | 1743,125 | 1744,10 | 1744,32 | 1743,40 |
| Dm. occ. | 148,97 | 148,46 | 149 — | 148,97 | 148,96 | 148,99 | 148,98 | 149 — | 149 — | 149 — |
| Scell. Aust. | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 24,07125 | 24,05 | 24,07 | 24,07375 | 24,07 | 24,07 | 24,07 |

**Media dei titoli del 18 giugno 1958**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 63,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60,10 |
| Id. 5 % 1935 | 98,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85 — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 78,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,375 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 87,50 |
| Id. 5 % 1936 | 98,40 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 88,55 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 86,625 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 100,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 99,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 99,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 98 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 97,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 96,675 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 96,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 96,65 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 giugno 1958**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,802 |
| 1 Dollaro canadese | 648,687 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,805 |
| 1 Corona danese | 90,152 |
| 1 Corona norvegese | 87,12 |
| 1 Corona svedese | 120,495 |
| 1 Fiorino olandese | 164,73 |
| 1 Franco belga | 12,507 |
| 100 Franchi francesi | 148,515 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,537 |
| 1 Lira sterlina | 1743,125 |
| 1 Marco germanico | 148,975 |
| 1 Scellino austriaco | 24,072 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % (1934) | 522496 | 2.835 — | Tateo Teresa di *Francesco Saverio* moglie di Fusilli Francesco Saverio fu Giuseppe. Vincolato per dote. | Tateo Teresà di *Saverio*, ecc., come contro. |
| P. R. 5 % (1936) | 9630 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 149778 | 1.281 — | Greppi *Annetta* fu Germano, nubile, dom a Vercelli (Novara), con usufrutto vitalizio a Marinone Angela fu Giuseppe vedova Greppi Giuseppe, dom. a Vercelli. | Greppi *Francesca Angela Cecilia* fu Germano, nubile, dom. a Vercelli, con usufrutto come contro. |
| Rendita 5 % (1935) | 231402 | 5.450 — | Nicolosi Carmela di *Raffaele*, moglie di La Rosa Nicolo, dom a Messina, con usufrutto a Nicolosi *Raffaele* fu Vincenzo, dom a Messina. | Nicolosi Carmela di *Raffaello*, moglie di La Rosa Nicolò, dom. a Messina, con usufrutto a Nicolosi *Raffaello* fu Vincenzo, dom a Messina. |
| Id. | 241403 | 5.450 — | Nicolosi Petronilla di *Raffaele* maritata Re Salvatore, dom ad Acireale (Catania), con usufrutto come sopra. | Nicolosi Petronilla di *Raffaello* maritata Re Salvatore, dom. ad Acireale (Catania), con usufrutto come sopra. |
| B. T. N. 5 % (1959) | 3202 | 1.000 — | Cauvin Margherita fu Carlo, nubile, con usufrutto vitalizio ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin. | Come contro, con usufrutto vitalizio ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano, vedova Cauvin. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 536600 | 3.675 — | Eramo Amalia nata in Gioia del Colle il *28* agosto 1908, interdetta sotto la tutela di Labellarte Giovanni, dom. in Gioia del Colle (Bari). | Eramo Amalia nata in Gioia del Colle il *29* agosto 1908, ecc , come contro. |
| Id. | 499481 | 2.520 — | Cattaneo Maria fu Clemente maritata Torrielli, con usufrutto vitalizio a Clerici *Giuseppina* di Cesare vedova Cattaneo, dom a Milano. | Come contro, con usufrutto vitalizio a Clerici *Maria Giuseppa* di Cesare vedova Cattaneo, dom. a Milano. |
| Id. | 354258 | 143,50 | Crosetto *Teresa* di Battista, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Leini (Torino). | Crosetto *Giuseppa Teresa* di Battista, minore, ecc , come contro. |
| Rendita 5 % (1935) | 4284 | 1.500 — | *Sciollo Caterina* fu Andrea moglie di Magliano Giuseppe Guerino, dom. in Niello Tanaro (Cuneo). | *Sciolla Catterina* fu Andrea, ecc come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 730909 | 73,50 | Peluso *Giuseppina* fu Gabriele, moglie di Ciliberti Pietro, dom a San Arsenio (Salerno). | Peluso *Maria Giuseppa* fu Gabriele, ecc , come contro. |
| Id. | 325723 | 290,50 | Sala Margherita fu Anselmo, minore sotto la curatela del marito Beretta *Luigi* fu Gaspare, dom. a Milano. | Sala Margherita fu Anselmo, minore sotto la curatela del marito Beretta *Pietro Luigi* fu Gaspare, dom a Milano |
| Rendita 5 % (1935) | 141086 | 1.790 — | Marino Maddalena fu Giuseppe moglie di Giordano Lorenzo, dom. a Palermo. Vincolato per dote, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Marino *Carmela fu Giuseppe* e Sciurca Virginia fu Pietro, dom. a Monreale (Palermo). | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Marino *Maria Carmela* e Sciurca Virginia fu Pietro, dom a Monreale (Palermo). |
| P. R. 5 % (1936) | 12785 | 2.500 — | *Polizzi* Mirella di Piero, *nubile*, dom. a Reggio Calabria. | *Polizzy* Mirella di Pietro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Reggio Calabria. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 533889 | 385 — | *Borelli* Giuseppe fu Domenico, dom. in Miranda (Campobasso). | *Borrelli* Giuseppe fu Domenico, dom in Miranda (Campobasso). |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % (1935) | 216866 | 5.000 — | Del Genio *Angelina* di Vincenzo, nubile, dom. a Carbonara di Nola. Vincolato per dote | Del Genio *Angela* di Vincenzo, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 880817 | 3.500 — | Del Genio *Angelina* fu Vincenzo, dom. in Avellino. | Del Genio *Angela* fu Vincenzo, dom in Avellino. |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 213704 | 77 — | Tonietto *Adele* di Serafino moglie di Rho Lorenzo, dom. in Bussoleno (Torino). | Tonietto *Maria Adele* di Serafino, ecc., come contro. |
| Id. | 432536 | 28 — | Tonietto *Adele fu Giovanni Pietro Serafino*, moglie di Rho Lorenzo, dom. a Potenza | Tonietto *Maria Adele* fu *Serafino*, ecc , come contro. |
| Id. | 531472 | 28 — | Tonietto *Adele* fu *Giovanni Battista Serafino*, moglie di Rho Lorenzo, dom. a Siena. | Tonietto *Maria Adele* fu Serafino, ecc , come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 786477 | 395,50 | Tonietto *Adele* di Serafino, moglie di *Ro* Lorenzo, dom. in Bussoleno (Torino). | Tonietto *Maria Adele* di Serafino moglie di *Rho* Lorenzo, dom in Bussoleno (Torino). |
| Id. | 808053 | 1.655,50 | Tonietto *Adele* di Serafino, moglie di *Rho* Lorenzo, dom in Bussoleno (Torino). | Come sopra. |
| Id. | 831898 | 549,50 | Tonietto *Adele* fu *Giovanni Pietro Serafino* moglie di Rho Lorenzo, dom. a Potenza | Tonietto *Maria Adele* fu *Serafino*, ecc , come contro. |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 383537 | 6.125 — | Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata in Milano, con usufrutto vitalizio a Garberini *Giuditta* fu Andrea vedova Zappelli, dom in Milano | Come contro, con usufrutto vitalizio a Garberini *Maria Rosa Giuditta* fu Andrea vedova Zappelli, dom. in Milano. |
| Id. | 55986 | 350 — | Faustini *Angela* di Giacomo, nubile, dom in Arma di Taggia (Porto Maurizio). | Faustini *Angiolina* di Giacomo, nubile, ecc , come contro. |
| Id. | 278056 | 350 — | Faustini *Angela* di Giacomo, moglie di Aprosio Manlio, dom in Arma di Taggia (Imperia). | Faustini *Angiolina* di Giacomo, ecc , come contro. |
| Id. | 291116 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 315806 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 347864 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 387468 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 412104 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % (1935) | 10156 | 250 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 802267 | 350 — | Faustini *Angela* di Giacomo, nubile, dom ad Arma di Taggia (Porto Maurizio). | Faustini *Angiolina* di Giacomo, nubile, dom. ad Arma di Taggia (Parto Maurizio). |
| Id. | 596556 | 175 — | *Vigne o Vigna* Maria di Giovanni Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Villar Pellice (Torino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi *Vigne o Vigna* Giovanni Pietro fu *Pietro* e Talmon Luigia fu Stefano, dom in Villa Pellice. | *Vigne* Maria di Giovanni Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villa Pellice (Torino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi *Vigne* Giovanni Pietro fu *Giovanni Pietro* e Talmon Luigia fu Stefano, dom. in Villar Pellice. |
| Id. | 596557 | 175 — | *Vigne o Vigna Stefano* di Giovanni Pietro, minore, ecc , come sopra, con usufrutto come sopra. | *Vigne Giovanni Stefano* di Giovanni Pietro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 313909 | 143,50 | Grandi *Erica* e Giacomo di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Pievepelago (Modena). | Grandi *Domenica* e Giacomo di Domenico, minori, ecc. come contro. |
| Rend. 5 % (1935) | 147318 | 1.060 — | Colnaghi *Luciano* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ruspini Elda di Giovanni vedova Colnaghi, dom. a Milano. | Colnaghi *Fermo* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 61203 | 8.137,50 | *Torelli Viollier* Eugenia fu Carlo, moglie di Magnani Giovanni. Vincolato per dote. | *Torelli* Eugenia fu Carlo, ecc , come contro. |
| Rend. 5 % (1935) | 214340 | 1.005 — | Grippo *Teresa* fu Canio moglie di Zotta Emilio fu Teodosio. Vincolato per dote | Grippo *Maria Teresa* fu Canio, ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. R. 5 % | 6816 | 250 — | Soana Ferdinando Francesco fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Casali Angiola di Giovanni, dom. a Cremona, con usufrutto vitalizio a Genzini *Alice* fu *Innocente* vedova Soana. | Come contro, con usufrutto vitalizio a Genzini *Ofelia Carolina Alice* fu *Innocenzo* vedova Soana. |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 213599 | 94,50 | Francia *Marta* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Marubbi Ernesta vedova Francia, dom. a Pontenure (Piacenza). | Francia *Maria* fu Cesare, minore, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % (1935) | 195191 | 5.075 — | Allevi Silvano fu Giacinto, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Loiacono* Clelia Iole di Luigi in Allevi, dom. a Genova-Pegli. | Come contro, con usufrutto vitalizio a *Lo Iacono* Clelia Iole di Luigi in Allevi, dom. a Genova-Pegli. |
| P. Red. 5 % (1936) | 14649 | 1.305 — | Iannino Adelia di Giovanni, moglie di Lorido *Giovanni* fu *Giovanni*, dom. a Lapio (Avellino). | Iannino Adelia di Giovanni, moglie di Lorido *Angelo Giovanni* fu *Giovanni Battista*, dom. a Lapio (Avellino). |
| B. T. N. 5 % (1959) | 12116 | 50.000 — | Oddino *Cesare* di Carlo, dom. in Mombaruzzo (Asti). | Oddino *Cesarino Antonio* di Carlo, dom. in Mombaruzzo (Asti). |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

**2921)** Roma, addì 3 giugno 1958 — *Il direttore generale*: SCIPIONE

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 febbraio 1958, dalla signora Bolcich Paola, vedova Verzier, nata a Capodistria il 26 febbraio 1908, residente a Muggia (Trieste), via Pisciolon n. 579, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Bolsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Bolcich Paola, vedova Verzier è ridotto nella forma italiana di Bolsi.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 maggio 1958

*Il vice prefetto*: PASINO

**(2863)**

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 gennaio 1958, dalla signora Burgher Ondina in Zennaro, nata a Trieste il 30 marzo 1930, residente a Trieste in Passeggio Sant'Andrea, 96, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cittadini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato dalla signora Burgher Ondina in Zennaro, è ridotto nella forma italiana di Cittadini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 maggio 1958

*Il vice prefetto*: PASINO

**(2864)**

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 marzo 1958, dalla signora Mihelcich Adelaide in Exner, nata a Trieste il 19 gennaio 1906, e qui residente in Gretta di Sopra, 259, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Micheli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Mihelcich Adelaide in Exner, è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 maggio 1958

*Il vice prefetto*: PASINO

**(2867)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI GORIZIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 3966/III San. del 25 giugno 1955, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia e precisamente uno per la condotta veterinaria consorziale di Gorizia-Savogna-San Floriano del Collio ed uno per veterinario condotto ed ispettore di annona di Grado, posti vacanti alla data del 30 novembre 1954,

Visto il proprio decreto 13246/III San. del 28 aprile 1956, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione predetta e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 12 del giorno 28 maggio 1958 relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

| N. | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| 1. | Vida dott. Luigi | punti 54,13 su 100 |
| 2. | Trappan dott Francesco | » 53,85 » |
| 3. | Depollo dott Vinicio | » 53,15 » |
| 4. | Facchin dott Mario | » 52,59 » |
| 5. | Nibrant dott Guido | » 51,86 » |
| 6 | Marchi dott. Luciano | » 51,32 » |
| 7. | Snidero dott Pietro | » 50,89 » |
| 8 | Tomba dott. Antonio | » 50 87 » |
| 9. | Schiavi Celi dott. Coriolano | » 50,63 » |
| 10 | Torelli dott Enrico | » 50,25 » |
| 11 | Ravaioli dott Guido | » 50,24 » |
| 12. | Vallis dott Pietro | » 50,20 » |
| 13 | Orzan dott Luigi | » 50,11 » |
| 14. | Mattei dott Renzo | » 49,73 » |
| 15 | Andres dott Andrea | » 49,32 » |
| 16 | Bressan dott Antonio | » 49 19 » |
| 17 | Marzona dott Mario | » 49,01 » |
| 18 | Andreani dott Venanzio | » 48,95 » |
| 19 | Malossi dott Edoardo | » 48 63 » |
| 20 | Rugo dott Luigi | » 48,46 » |
| 21 | Bernardis dott Venizio | » 48 05 » |
| 22 | Melotti dott Alfonso | » 47,80 » |
| 23 | Piaser dott Dino | » 47 65 » |
| 24. | Mulloni dott Gerolamo | » 47,50 » |
| 25 | Matani dott Massimiliano | punti 47,10 su 100 |
| 26 | Rossi dott Antonio | » 46,51 » |
| 27. | Cazzola dott Mario | » 45,50 » |
| 28 | Jaiza dott Franco | » 45,50 » |
| 29. | Lovrovich dott Stelio | » 45 — » |
| 30 | Lorvik dott. Sergio | » 44,75 » |
| 31. | Gallizia dott Romano | » 44,20 » |
| 32. | Tomba dott Egona | » 44 — » |
| 33 | Drioli dott Erno | » 43,70 » |
| 34. | Fonzo dott Ciro | » 42,85 » |
| 35 | Collecchia dott Arcangelo | » 41,20 » |
| 36 | Benetti dott Ferruccio | » 41 — » |
| 37 | Brugnara dott. Giuseppe | » 40 — » |
| 38 | Cavalcante dott Livio | » 38,85 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Gorizia, addì 9 giugno 1958

*Il prefetto* NITRI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto l'odierno decreto di pari numero e data con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di due posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia di Gorizia alla data del 30 novembre 1954,

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, su decentramento dei servizi dell Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta·

I sottoelencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata

1) Vida dott Luigi Consorzio veterinario di Gorizia Sasogna d'Isonzo-San Floriano del Collio,

2) Trappan dott Francesco condotta veterinaria di Grado

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Gorizia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 9 giugno 1958

*Il prefetto* NITRI

(3053)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.